

[Home L'UE per la tutela dei diritti dei passeggeri](#) Trasporto via mare e per vie navigabili interne

## Trasporto via mare e per vie navigabili interne

L'Autorità di regolazione dei trasporti è stata individuata, dal [Decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129](#), quale Organismo responsabile dell'applicazione del [Regolamento \(UE\) n. 1177/2010](#), relativo ai [diritti dei passeggeri nel trasporto via mare e per vie navigabili interne](#).

All'Autorità è attribuito il potere di:

- effettuare monitoraggi e indagini conoscitive sui servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne;
- istruire e valutare i reclami presentati dai passeggeri, ai fini dell'accertamento delle infrazioni degli obblighi previsti dal Regolamento;
- accertare le violazioni delle disposizioni del Regolamento ed irrogare le sanzioni previste dal citato decreto legislativo.

**Non le è attribuita, invece, la competenza a risolvere le controversie tra consumatori e imprese, né a stabilire risarcimenti dei danni.**

L'Autorità ha adottato il [regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento](#), in base al quale i passeggeri che abbiano già presentato reclamo al vettore o all'operatore del terminale, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione, potranno inoltrare – anche mediante associazioni rappresentative dei loro interessi, ove a ciò delegate – un reclamo all'Autorità di regolazione dei trasporti per segnalare le violazioni degli obblighi di cui al Regolamento (UE) n. 1177/2010.

È indispensabile utilizzare lo strumento on line di predisposizione e di trasmissione dei reclami di seconda istanza ([SiTe](#)) o, in alternativa, il [modulo di reclamo](#), indicando tutti i dati e allegando la documentazione richiesta.

I servizi di trasporto passeggeri via mare e per vie navigabili interne per i quali possono essere presentati reclami all'Autorità sono i seguenti:

- servizi il cui porto d'imbarco è situato nel territorio di uno Stato membro, o il cui solo porto di sbarco è situato nel territorio dell'Unione, a condizione che il servizio sia effettuato da un

vettore dell'Unione;

- crociere il cui porto d'imbarco è situato nel territorio di uno Stato membro, con alcune eccezioni puntualmente individuate nel Regolamento (UE) n. 1177/2010.

Informazioni più dettagliate sull'attività svolta dall'Autorità in qualità di Organismo responsabile dell'applicazione del Regolamento (UE) n. 1177/2010 sono disponibili nel [Rapporto annuale](#) e nella specifica [Relazione sull'attività svolta](#) pubblicata a cadenza biennale.

**Per conoscere i diritti stabiliti dal regolamento (UE) n. 1177/2010 su cui l'Autorità ha competenza, consulta la scheda [FAQ](#).**

---

#### REGOLAMENTO CORRELATO

- [Regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento \(UE\) n. 1177/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne](#)

#### ALLEGATI

- [Regolamento](#)
- [Modulo di reclamo](#)

#### MODULISTICA DI CUI ALLA [DELIBERA N.83/2019](#)

- [Modulo di reclamo da inviare al gestore del servizio](#)
- [Modulo di reclamo da inviare all'operatore del terminale](#)

#### ALTRI DOCUMENTI

- [Relazione sull'attività svolta, al 1° quadrimestre 2019](#) (data di pubblicazione: 24/05/2019)
- [Relazione sull'attività svolta, al 1° trimestre 2017](#)
- [Scheda diritti passeggeri mare e vie navigabili – FAQ](#)